



## **Titolo**

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – revocazione - art. 63, comma 1, lett. e) CGS – errore di fatto – cd. abbaglio dei sensi

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. e), CGS è ammissibile la revocazione “*se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa*”. Si tratta di un motivo che si riporta a quello di cui all'art. 395, n. 4, CPC, richiamato anche dall'art. 106, comma 1, CPA. Secondo i consolidati approdi cui sono pervenuto in materia il giudice civile (per tutte, Cass. civ., SS.UU., 24 novembre 2020, n. 26674) e il giudice amministrativo (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2022, n. 3022; Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 431; Sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 1251) il carattere dell'errore di fatto come presupposto della revocazione va declinato secondo la tradizionale accezione del c.d. abbaglio dei sensi.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 85/CFA/2021-2022/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 63, comma 1, lett. e), CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0085 CFA del 13 maggio 2022 (A.S.D. Crocetta Calcio/APD Pro Collegno Collegnese)**